

MORENO MANGHI

A CIASCUNO IL SUO



È noto che il “principio di giustizia universale” *Cuique suum* (a ciascuno il suo), «per significare che il compito e il precetto fondamentale del diritto è di dare a ciascuno ciò che gli spetta»¹, compare – *Portae inferi praevalent*² – nel motto posto sul cancello d’ingresso del lager di Buchenwald, in tedesco: *Jedem das Seine*.

La locuzione dei giureconsulti romani («riscontrabile in Ulpiano, in un frammento della sua opera conservatoci attraverso i *Digesta* giustinianeî»³) – apprendiamo troppo laconicamente dalle varie enciclopedie consultate – è «normalmente citata nella *lectio*⁴ *unicuique suum*, derivata da *suum cuique tribuere* (dare a ciascuno il proprio, il dovuto)».

In tutti i *loci* consultati, la locuzione *unicuique suum* viene sempre definita una “rielaborazione” di *cuique suum*.

Ora, l’attenzione al *significante* dovrebbe suscitare almeno un po’ di curiosità: come si è passati da una locuzione all’altra? A cosa si deve, storicamente, questa “rielaborazione”? Che cosa ha determinato il prevalere della *lectio* “unicuique suum”?

Innanzitutto il fatto che *cuique suum* «concorda con il precetto evangelico: *Reddite quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo* (rendete a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio)»: siamo dunque passati dal regno della *civis* a quello del *caelum*, dove la natura del *suum* non è più giuridica e il suo *tribuere* non spetta più al diritto.

A cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio: due “piani” (due dimensioni, due discorsi) radicalmente separati, che non si possono confondere, e che devono essere riconosciuti e rispettati come tali: il regno di ciò che è del “mondo” e il regno di ciò “che non è di questo mondo”.

M’imbatto così nell’eruditissimo scritto di Leo Peppe, “*Riflessioni sulla nozione di ‘Iustitia’ nella tradizione giuridica europea*”, che analizza i

¹ *Treccani*, voce “Unicuique suum”.

² *Portae inferi non praevalent* (*Matteo*, 16.18) (le porte dell’inferno non prevarranno), è il testo evangelico fondativo della Santa Romana Chiesa. *Non praevalent* appare a destra dello stemma papale impresso sulla testata de *L’Osservatore romano*, a sinistra del quale troviamo *Unicuique suum*.

³ Il Digesto è una raccolta sistematica in 50 libri di frammenti di opere di giuristi romani di grandissimo valore, trascritto sia nella lingua greca che in quella latina, realizzato su incarico dell’imperatore Giustiniano I, promulgato il 16 dicembre 529. La parola viene dal latino “*Digestus*”, participio al passivo del verbo “*digerere*” che vuol dire disporre, separare e classificare gli argomenti in modo ordinato.

⁴ «In filologia, il termine *lezione* indica ciascuna delle varianti testuali esistenti di un documento scritto antico nei testimoni che lo hanno tramandato».

contesti storico-culturali in cui dall'originario *cuique suum* del diritto romano, si passa – attraverso l'influenza dei pensatori cristiani – alla sua rielaborazione “soggettivistica” in *unicuique suum*⁵.

Il dotto autore rinviene le premesse storiche di questa transizione già in Cicerone, confrontando la *Rhetorica ad Herennium* (sua opera giovanile), con il *De inventione*⁶. E conclude:

In entrambi i testi è centrale la *dignitas* dell'individuo, il valore dell'individuo nella società. Ma già nel *De inventione* la *dignitas* non è più il criterio dell'attribuzione, diventa una parola che riassume l'intera posizione individuale, anche se ovviamente rimane sempre una parola ancora profondamente romana e perciò adeguatamente evocativa della complessità dell'attribuzione.

Il passo successivo sarà l'eliminazione della menzione della *dignitas*: infatti, circa trent'anni dopo, in un tempo del tutto diverso della società romana e della vita di Cicerone, vi è una serie di testi ciceroniani: qui rimane solo il *suum*, ciò che è suo, aprendo una via che molti seguiranno, come Seneca o scrittori cristiani quali Agostino o Ambrogio.

Benché lo stesso significante “suum” rimanga invariato in entrambe le locuzioni, il passaggio – attraverso i “pensatori cristiani”, i padri della Chiesa – da *cuique* a *unicuique* ne sdoppia il significato in un *suum* definito e attribuito (*tribuere*) dal diritto, dunque sanzionato dall'ordine giuridico per ogni situazione concreta della *civis*, e in un *suum* che è al di fuori di ciò che “spetta di diritto”⁷, il quale si limita a prenderne atto:

Se in *cuique suum* il *suum* è ciò che spetta (= che altri, l'ordinamento, etc., dicono che spetta), in *unicuique quod suum est* il *suum* è ciò che è già

⁵ Leo Peppe, “*Riflessioni sulla nozione di 'Iustitia' nella tradizione giuridica europea*”, in *Ius antiquum* n. 17, 2006, pp. 116-127: «In realtà *unicuique suum* è espressione che appartiene alla più profonda tradizione cristiana e cattolica, nella sua costruzione aristotelico-tomistica in particolare, ma non solo; più volte è stata utilizzata da papa Giovanni Paolo II».

<http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/Peppe-Ius-Antiquum-17-2006.htm>.

⁶ *CIC. Rhet. ad Her. 3.2.3: Rectum est, quod cum virtute et officio fit. It dividitur in prudentiam, iustitiam, fortitudinem, modestiam. ... Iustitia est aequitas ius uni cuique retribuens pro dignitate cuiusque.*

CIC. De inv. 2.53.160: iustitia est habitus animi, communi utilitate conservata, suam cuique tribuens dignitatem.

⁷ *Suum* che lascio completamente indeterminato (valori, dignità della persona, diritti dell'Uomo, ecc.), che non nomino, nemmeno in quanto designante la morale (o la misericordia) a cui l'ordinamento giuridico per san Tommaso deve sempre fare riferimento, pena la sua corruzione.

suum, il diritto ne prende atto, ne prende le difese, la *iustitia* è, come dice più volte Tommaso D'Aquino, *actus iustitiae* [...]»⁸.

“Il diritto ne prende atto” può significare solo che non definisce né attribuisce il *suum* di ciascuno, ma si *limita a riconoscerlo*, senza per questo pretendere di *conoscerlo*.

Siamo dunque in presenza di due concezioni della *iustitia* completamente opposte.

– Quella per cui il sintagma *unicuique suum* deve essere riferito esclusivamente alle fattispecie del diritto⁹, cioè, per definizione, solo a una concreta situazione giuridica¹⁰.

– Quella per cui il sintagma *unicuique suum* deve essere riferito a ciò che è già dato a ciascuno e che non può essere oggetto di norme giuridiche: il diritto *si limita* a prenderne atto: «In nessun ambito di vita la legge civile può sostituirsi alla coscienza né può dettare norme su ciò che esula dalla sua competenza»¹¹.

Sono così caduto nel giusnaturalismo?¹² Non penso, almeno nella misura in cui mi sottraggo all'aspirazione formulata da Leo Peppe:

⁸ Leo Peppe, “*Riflessioni sulla nozione di 'Iustitia'...*”, cit.

⁹ Secondo una linea che, partendo dai giureconsulti romani, passa per Spinoza, Leibniz, Kant, fino a Kelsen (con la sua «riduzione del diritto di ciascuno all'ordinamento giuridico positivo che ne costituisce il presupposto»), per determinare il *suum* di ciascuno «si deve entrare nello stato civile perché solo in esso è legalmente determinato ciò che per ognuno è suo; è “il potere giudiziario (che assegna a ciascuno secondo la legge) nella persona del giudice”», L. Peppe, *ibid.* (le virgolette in tondo riportano una citazione di Kant). L'accento cade qui su “legalmente determinato”.

¹⁰ «Il *suum cuique* romano non ha alcun contenuto di giustizia in termini di valori o, tanto meno, di diritti umani; ma, soprattutto, non ha come punto di riferimento il *suum* (un contenuto meritevole di tutela) che spetta ad un individuo, in quanto tale astratto portatore di diritti (nella versione più compiuta: tra eguali): né, del resto, la società romana (la sua filosofia, il suo diritto) poteva *dis/tribuire* il *suum* in questa prospettiva strettamente individualistica, [che è] una rivoluzione dell'età moderna e prima ancora [...] del soggettivismo cristiano», L. Peppe, *ibid.*

¹¹ *Donum vitae* (22 febbraio 1987), III: AAS 80 (1988), 98. Citato in Giovanni Paolo II, Enciclica *Evangelium vitae* (n. 71),

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html#-2I.

¹² «Urge dunque, per l'avvenire della società e lo sviluppo di una sana democrazia, riscoprire l'esistenza di valori umani e morali essenziali e nativi, che scaturiscono dalla verità stessa dell'essere umano, ed esprimono e tutelano la dignità della persona: valori, pertanto, che nessun individuo, nessuna maggioranza e nessuno Stato potranno mai creare, modificare o distruggere, ma dovranno solo riconoscere, rispettare e promuovere. Occorre riprendere, in tal senso, gli *elementi fondamentali della visione dei rapporti tra*

La “formula”, in sé considerata, avulsa da un qualsiasi punto di riferimento, si esaurisce nel diritto positivo, in qualsiasi diritto positivo. Si potrebbe anche affermare che mai sarebbe stato possibile porre *cuique suum/jedem das Seine* all’ingresso di Buchenwald se, come canta Bach nella Cantata BWV 163, c’è Dio a cui guardare e l’uomo non è solo con Cesare: ma le concrete vicende della storia non confortano quest’affermazione. Al tempo stesso, è possibile un’alternativa laica, un punto di riferimento laico che impedisca la riduzione del *cuique suum* e del diritto al diritto positivo? È ciò che cercano tutti coloro che aspirano a collegare norme e valori, anche oggi¹³.

Penso, cioè, che l’alternativa laica debba opporsi sia alla riduzione del *cuique suum* al diritto positivo, sia all’aspirazione a collegare norme e valori. A mio avviso il laico vive (e può vivere) solo nella radicale separazione fra *Caesari e Deo*; perché è proprio questa separazione che il diritto positivo (sotto le specie del *pangiturismo*) e il potere politico che trae legittimità dalla religione, si propongono di infrangere.

Mi sembra che tutta la questione riguardi l’attribuzione e la determinazione del *suum*. Com’è possibile definirlo, se nessun *unicuique* saprebbe dire che cos’è il *proprio suum*, il quale – per quanto lo si voglia già dato per diritto naturale o divino, e comunque in ragione dell’individualità dell’essere umano – resta infinitamente ambiguo, enigmatico, fino a sconfinare nell’angoscia? Quando Gustavo Zagrebelsky chiede provocatoriamente: «Com’è possibile ritrovare il principio di giustizia universale dell’*unicuique suum* se in un caso può applicarsi alla vicenda storica di san Martino e della donazione di parte del suo mantello al povero e contemporaneamente leggerlo all’ingresso del campo di concentramento di Buchenwald (“Jedem Das Seine”)?»¹⁴, il suo intento è di avvisarci che il formalismo di una simile massima permette a chiunque di appropriarsene: «I campi di sterminio sono in regola con la più famosa e comprensiva tra le formule della giustizia: *cuique sum tribuere*».

Ecco perché, come sottolinea fortemente anche Leo Peppe, è indispensabile calare quella formula nel suo contesto storico (sociale,

legge civile e legge morale, quali sono proposti dalla Chiesa, ma che pure fanno parte del patrimonio delle grandi tradizioni giuridiche dell’umanità».

¹³ Leo Peppe, op. cit.

¹⁴ Cfr. la *Lectio magistralis* di Gustavo Zagrebelsky alla Cattolica di Milano, 29 ottobre 2015, che ha inaugurato le *Romanae Disputationes 2015-16*, concorso di filosofia per studenti delle superiori: <https://www.youtube.com/watch?v=pD0RfCKS3s>.

culturale, politico, economico), che ne trasforma di volta in volta il significato, fino a capovolgerlo.

E tuttavia rimane pur sempre il fatto che

l'accostamento tra il principio di diritto romano e il "motto" nazista appare a prima vista pienamente pertinente; essi sembrano due enunciati convergenti o addirittura sovrapponibili sia nella loro formulazione lessicale sia nel loro significato ultimo: in taluni autori è infatti esplicita l'ipotesi di un rapporto di discendenza l'uno dall'altro (sia pure con la consapevolezza della molteplicità di contesti nel tempo); in altri invece il motto di Buchenwald è utilizzato come momento di verifica ("per l'appunto", dice Zagrebelsky) dell'interpretazione data alla formulazione costruita dai giureconsulti romani.

E, quasi suo malgrado, Leo Peppe deve ammettere: «*Si tratta pur sempre di diritto*, al di là dell'infame contenuto concreto del precetto: in questo senso Zagrebelsky ha alla fin fine ragione ricordando il motto di Buchenwald¹⁵.

La precisazione: "al di là dell'infame contenuto concreto del precetto", deve tranquillizzare le coscienze. Ma se bisogna riconoscere ai due autori, al di là di questa concessione mitigante, il coraggio di non mollare sul fatto che "si tratta pur sempre di diritto"¹⁶, nessuno di loro ha sottolineato che la correlazione tra la massima latina della giustizia e il motto usato dai nazisti dipende da due condizioni invarianti: 1) l'*attribuzione* del *suum* da parte di un terzo (il giudice) che 2) è supposto *conoscerlo*.

Zagrebelsky dà per scontato che il gesto di san Martino rientri nella logica dell'utilitarismo, del diritto di ciascuno alla soddisfazione dei bisogni. Ma che ne sappiamo di quello che evoca la nudità del mendicante? «Forse, al di là del bisogno di vestirsi, osserva Lacan, lui mendicava altro, che san Martino lo uccidesse, o lo fottesse»¹⁷.

Come escludere allora che ciascuno non possa andare a cercare il *suum* proprio a Buchenwald, di sua sponte?¹⁸ Nell'esperienza psicanalitica direi

¹⁵ L. Peppe, art. cit., corsivi miei.

¹⁶ Non senza cedimenti: «Perciò non si potrebbe arrivare a dire che il diritto nazista è stato orrendo in conseguenza dell'adozione di una concezione della giustizia come *Jedem das Seine*, è stato orrendo perché per esso alcune categorie di individui dovevano essere sterminate». Leo Peppe, art. cit.

¹⁷ J. Lacan, Il Seminario, Libro VII, *L'etica della psicoanalisi* (1959-1960), Einaudi, Torino 1994, p. 236.

¹⁸ Il film *Mr. Klein* di J. Losey è lì a testimoniare.

perfino che è questa la “norma”. Ma riguarda pur sempre il singolo soggetto *scoprire* quale sia il proprio *suum*.

Propongo di definire il *suum* come la parte del *sujet* (nella duplice accezione francese di suddito e soggetto) non alienata e non alienabile nel diritto; si tratta dello spazio di libertà che gli appartiene al di fuori degli obblighi di legge¹⁹, anche se – per il sottoscritto – non ha niente a che fare con “la difesa dei diritti universali dell’uomo e l’affermazione del valore assoluto della dignità della persona”, e tanto meno con il risibile “rispetto della *privacy*”, o dello “spazio privato del sé”.

Il compito della giustizia non sarebbe allora né di attribuire ciò che spetta a ciascuno (*cuique suum*), né di difendere ciò che è già dato a ciascuno (*unicuique suum*) – in entrambi i casi è presupposta la conoscenza del *suum* di ciascuno, trasformato così in Bene comune²⁰ – ma nell’ammettere la separazione o s-partizione o scissione del *sujet* tra quella parte di sé stesso che è sottomessa al Bene comune, e dunque al diritto, e quella parte di sé stesso che ne resta al di fuori²¹: il *suum*.

Insomma, è essenziale che il *suum* di ciascuno rimanga indefinito e non attribuito da un terzo, che «non tolleri terzi»; è essenziale che il diritto riconosca dei “vuoti giuridici”, a prescindere dal loro contenuto: la *dignitas*, i valori della morale, dell’etica, della religione, ecc., l’Essere o la “mancanza-a-essere”...

Fino a quando non sarà così, la domanda di Zagrebelsky su *Jedem das Seine* avrà un’unica risposta: *si tratta pur sempre di diritto*, al di là “dell’infame contenuto concreto” che, per quanto infame, rientra pur sempre in una fattispecie²².

Ottobre 2019

¹⁹ Sfidando una tradizione dall’immensa autorità, non conosco alcuna libertà assicurata per legge, ma solo, nel rispetto della legge, al di fuori della legge. Questo vale anche per “l’accordo fra il desiderio e la legge”, la cui funzione spetterebbe al padre, secondo quello che chiamerei il “pangiurismo” psicanalitico. A quale genere di padre ci si riferisce? Al “padre simbolico”, ci viene detto, quello dell’amore. Ma, appunto, qualcosa del padre rimane irriducibile al simbolico, ed è nel suo saperci fare con tale resto che egli non è del tutto un padre morto. Si veda la trilogia del cosiddetto “ciclo di Kihachi” di Ozu.

²⁰ Se togliamo il presupposto di un Bene comune da difendere, la necessità di un ordine giuridico-statuale decade immediatamente.

²¹ Cfr. M. Manghi, *L’origine politica della psicanalisi e la questione del (suo) vuoto giuridico*, http://website.lacan-con-freud.it/ar/m_manghi_vuoto_giuridico.pdf.

²² Ringrazio Vincenzo Liguori per l’attenzione e le osservazioni dedicate a questo scritto.